



## Allegato 4

### **SCHEMA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREVI E L'ESERCIZIO COMMERCIALE.....PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DI CITTADINI IN DIFFICOLTA' SOCIO ECONOMICA.**

#### **TRA**

Il Comune di Trevi Piazza Mazzini, n. 1 – C.F. N. 80004870160, nella persona ..... che interviene al presente atto in qualità di ....., a ciò incaricato con.....;

#### **E**

L'Esercizio commerciale.....con sede in....., Via....., P.IVA....., nella persona..... che interviene al presente atto in qualità di....., a ciò incaricato con ....., in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ..... e della Determinazione del Responsabile di Servizio n. .... del ....., esecutiva a termini di legge;

#### **PREMESSO CHE**

- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali”, all'art. 1 prevede che:

“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione [...]”;

“Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato,



associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

- Il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, all’art. 128 prevede che:

“per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

- la Legge Regionale n° 11 del 9 Aprile 2015 “Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” all’art.300 comma 2 prevede che :

“la Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,realizzano i seguenti interventi:

- a) erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi essenziali per la vita familiare;
- b) agevolazioni per i costi di servizi pubblici e di tariffe, nei limiti delle normative vigenti;
- c) riduzione di costi di beni o servizi di uso familiare mediante convenzioni con produttori e distributori;
- d) integrazione al canone di locazione ed altre agevolazioni per l’accesso all’alloggio in locazione;
- e) agevolazioni per spese mediche e sanitarie;
- f) prestito sociale d’onore;
- g) misure di sostegno all’inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro.

-il Regolamento Comunale n.88 del 21.10.2002 “Regolamento disciplinante gli interventi di natura economica a tutela di situazioni sociali svantaggiate” all’art. 9 prevede che:

“al fine di garantire un sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno che presentano i requisiti previsti dal Regolamento, il Comune può erogare su programmasociale, buoni spesa finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per la fornitura di generi di prima necessità a famiglie in difficoltà socio-economica.

### **ART. 2 – MODALITA’ DI UTILIZZO**

Il buono spesa nominativo è rilasciato dal Comune di Trevi – Ufficio Servizi Sociali.

Il buono spesa è spendibile presso l’esercizio commerciale alle condizioni previste dalla presente convenzione.

**ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale, per il valore nominale dello stesso, entro 60 giorni dalla data di presentazione al Comune di apposita fattura elettronica esente IVA, con allegati i buoni spesa per cui il rimborso è richiesto ed idonea documentazione che specifichi qualità e quantità dei prodotti acquistati e relativi prezzi, e previa verifica della effettiva e regolare esecuzione del servizio, da parte del responsabile di servizio competente. Eventuali eccezioni e/o richieste di chiarimenti interrompono il predetto termine che riprenderà a decorrere solo dopo che saranno definite le questioni controverse o dubbie. Tale termine è derogatorio rispetto al termine di 30 giorni, pur nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 231/2002, con particolare riguardo al comma 4 dell'art. 4, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

**ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Le condizioni applicate sono dettagliatamente indicate nella scheda riassuntiva allegata alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti alimentari, prodotti per l'infanzia, prodotti per l'igiene della persona e della casa.

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente, accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati non siano tra quelli non ammessi.

I prodotti acquistabili e vietati sono indicati nell'allegato 1 alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a Dicembre 2017.

La stessa può essere prorogata alle medesime condizioni e per la medesima durata previo scambio formale di manifestazione di volontà tra le parti.

**ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

**ART. 8 – REFERENTE PER IL COMUNE DI TREVÌ**

Referente del Comune di Trevi per la presente convenzione è il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale Busciantella Ricci Rediano

**ART. 9 – SPESE**

Il presente contratto sarà assoggettato a registrazione nel caso sorga contestazione, dalla parte che ne ha interesse, a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

**ART. 10 – CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale, tramite l'assistente sociale e nell'ambito del percorso di presa in carico dell'utente beneficiario dei buoni spesa, effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione e nell'allegato quale parte integrante e sostanziale, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti nonostante vietati così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

**ART. 11 -IMPEGNI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

L'esercizio commerciale si impegna ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010, n.136 e s.m. e i.

L'esercizio commerciale si impegna, altresì, a comunicare al Comune gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, entro sette giorni dalla sua/loro accensione o, nel caso di conto/i corrente/i già esistente/i, dalla sua/loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative la presente convenzione.

**ART. 12 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

In caso di controversie, le parti s'impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia.

La parte che intende far valere la propria contestazione deve darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengano rimosse, nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, la parte ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo comunque il risarcimento del danno.

In caso di tentativo infruttuoso di composizione bonaria della controversia, è previsto il ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.

**ART. 13 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto.

Trevi, li.....

Il Comune di Trevi

L'esercizio commerciale

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_